

STATUTO

**I.D.E.L.IDEA DONNA
EVOLUZIONE DEL LAVORO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOBELLO DI LICATA AG VIA
ARIOSTO 63

Numero REA: AG - 157506

Codice fiscale: 02034750840

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Campobello di Licata la
Società Cooperativa Sociale denominata "**I.D.E.L. Idea donna
Evoluzione del Lavoro Società Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si
applicano, in quanto compatibili, ed in conformità alla legge,
le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo Ammi-
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-
tanze anche altrove.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha **durata** fino al trentuno dicembre duemilacin-
quanta (**31/12/2050**) e, potrà essere prorogata con deliberazio-
ne dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-
senzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di persegui-
re l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,
commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorati-

vo di persone svantaggiante di cui all'articolo 1 della legge 381/91.

La cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, la cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali, etc.), con Enti Pubblici, pubblici, morali, di volontariato e privati.

Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva ed di rilevante solidarietà sociale, finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione

in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art.4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in attività che rientrano nei settori previsti dall'art. 1 comma 1 lett.b della Legge 381/91 - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di comuni, Comunità montane, Province, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali etc.).

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-

	teressi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa
	potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali
	autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.
	La cooperativa si propone quanto segue:
	a) L'acquisto, la realizzazione, il riammodernamento e l'am-
	pliamento, l'affitto e/o gestione di immobili con relative at-
	trezzature e pertinenze da destinare a sale - ristorante, sale
	-trattenimento, bar, pizzerie, tavole calde, bouvettes, auto-
	grill, albergo, mensa, birreria, pub, trattorie e relativi la-
	boratori;
	b) l'istituzione, il potenziamento e la gestione di impianti
	polivalenti per il turismo e comunque finalizzati allo svilup-
	po ed all'incremento del turismo prevalentemente sociale, gio-
	vanile e di massa;
	c) l'acquisto, e/o l'affitto, e/o la costruzione di magazzini
	e celle frigorifere e relative macchine ed attrezzature di
	qualsiasi tipo utili alla produzione, la esecuzione e la lavo-
	razione di prodotti atti a promuovere lo sviluppo della socie-
	tà;
	d) l'utilizzazione di ogni criterio e metodo di lavorazione,
	attrezzature, macchinari o strumenti, anche industriali, ri-
	trovati e da ritrovare;
	e) l'acquisto all'ingrosso, anche all'estero, di prodotti ali-
	mentari, nonché qualsiasi altra materia prima occorrente per
	essere impiegata nella produzione dei lavori e nella condu-

	zione della gestione;	
	f) l'utilizzazione di tecniche artigianali e/o industriali ed	
	eventualmente l'uso di laboratori direttamente connessi con	
	l'attività della cooperativa;	
	g) l'acquisto di mezzi di trasporto per il ritiro dei prodotti	
	dai centri di produzione ai magari sociali;	
	h) la commercializzazione dei prodotti della cooperativa con i	
	mezzi ed i criteri ritenuti più idonei;	
	i) realizzare e/o gestire impianti ricettivi per il turismo	
	quali campeggi, villaggi turistici, ostelli alberghi, rifugi,	
	ristoranti, impianti idrotermali etc;	
	j) realizzare e/o gestire stabilimenti balneari, campi sporti-	
	vi in genere, maneggi ed ogni altra opera a carattere turisti-	
	co, sportivo e ricreativo;	
	k) acquistare, affittare e gestire impianti ed attrezzature	
	turistiche già esistenti;	
	l) realizzare e/o gestire impianti fissi e mobili per il ri-	
	messaggio e la manutenzione di natanti da diporto;	
	m) realizzare e/o gestire impianti da destinare all'agrituri-	
	simo;	
	n) istituire uffici di propaganda turistica e di rappresen-	
	za turistica alberghiera;	
	o) istituire e/o gestire agenzie di viaggio;	
	p) acquistare, affittare chiedere in concessione o comunque	
	acquisire ed amministrare terreni per la realizzazione delle	

	iniziative sociali;	
	q) acquistare affittare e gestire mezzi per il trasporto di	
	turisti e di materiali;	
	r) organizzare e gestire manifestazioni e spettacoli cultura-	
	li, turistici, sportivi e ricreativi in genere mediante anche	
	l'impianto, l'esercizio e la conduzione di locali di pubblico	
	spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi, biblioteche,	
	centri di soggiorno e riposo per vacanze di soci e non soci;	
	s) organizzare viaggi, gite, soggiorni a scopo ricreativo, co-	
	noscitivo, sociologico, culturale e turistico;	
	t) realizzare e gestire, mense, bar piano bar, posti di risto-	
	ro etc.;	
	u) realizzare e/o gestire servizi di centro pasti, self-	
	service, ristorante, pizzeria sia a domicilio che in apposite	
	strutture.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di	
	ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in colla-	
	borazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un al-	
	loggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone,	
	che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni	
	di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento	
	per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case	
	per ferie, strutture per immigrati, colonie, strutture alber-	
	ghiere e simili.	
	La Cooperativa potrà inoltre:	

	- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere	
	direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che	
	per conto di terzi;	
	- realizzare e/o gestire teatri, sale cinematografiche ed im-	
	pianti simili, sia pubblici che privati;	
	- produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazio-	
	ne di prodotti accessori alle attività principali della	
	cooperativa;	
	- promuovere, organizzare e gestire corsi di qualificazione e	
	di riqualificazione tecnico - professionale per i soci e non	
	soci;	
	- gestione, custodia e manutenzione di posteggi pubblici e	
	privati;	
	- curare, potenziare, custodire il verde pubblico, i giardini,	
	le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turistico e ludico;	
	- curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stra-	
	de, ivi comprese le strade e interpoderali;	
	- operare nel settore della tutela ambientale mediante la pre-	
	stazione dei seguenti servizi d'igiene ambientale: spazzatura,	
	disinfestazione, bonifiche e simili, interventi per il con-	
	trollo e il monitoraggio dell'ambiente, progettazione, esecu-	
	zione, manutenzione, lavori d'ottimizzazione e di pronto in-	
	tervento, d'impianti d'acquedotti e gasdotti, termo-idraulici	
	di condizionamento ed elettrici;	
	- intraprendere, attività turistiche ed agrituristiche colle-	

	gate al godimento dei beni naturali, ambientali, archeologici,	
	culturali, agricoli - forestali, predisporre le necessarie	
	strutture ricettive e ricreative e le relative attrezzature e	
	ogni impianto necessari o utili al raggiungimento dell'oggetto	
	sociale, mediante l'acquisto e le acquisizioni in affitto o in	
	comodato, da destinare anche a sedi di scambi culturali con	
	giovani di altri Paesi;	
	- gestire servizi di pulizia ordinaria e straordinaria e di	
	custodia, tutela e sorveglianza di case d'abitazione, uffici,	
	stabilimenti industriali, palazzi dei congressi ed edifici	
	pubblici;	
	- curare la tutela, custodia e sorveglianza di musei, scuole,	
	miniere e biblioteche, la manutenzione sia ordinaria che stra-	
	ordinaria e la sorveglianza del patrimonio faunistico e am-	
	bientale del territorio;	
	- effettuare la progettazione e la sistemazione a verde orna-	
	mentale degli spazi sia pubblici che privati;	
	- eseguire lavori di forestazione, rimboschimento, prevenzione	
	degli incendi nei boschi e servizi antincendio;	
	- gestione, custodia e manutenzione di vecchie miniere per uso	
	turistico-culturale;	
	- curare per conto di Enti Pubblici e privati la catalogazio-	
	ne, l'ordinamento, la manutenzione, la conservazione di archi-	
	vi storici, di biblioteche, di beni culturali, artistici ed	
	ambientali, utilizzando i più moderni sistemi informatici,	

	creando ed utilizzando appositi collegamenti on-line;
	- procedere a scavi archeologici terrestri e marini;
	- la gestione, la pulizia, la custodia e la salvaguardia delle
	spiagge, per conto di Enti Pubblici e privati;
	- gestione, custodia e manutenzione d'impianti d'illuminazione
	pubblici e privati.
	Per tutte le attività lavorative indicate nei punti precedenti
	le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta
	per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa e, compati-
	bilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della coope-
	rativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve ri-
	sultare da documentazione pervenuta dalla pubblica Am-
	ministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; ven-
	gono in ogni caso considerate svantaggiate gli invalidi fisi-
	ci, psichici e sensoriali, gli ex degenti di Istituti Psichia-
	trici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipen-
	denti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni
	di difficoltà familiare nonché tutti i soggetti indicati con
	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
	del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in concer-
	to con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno
	e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita la commissione
	centrale per le Cooperative, istituita dall'art.18 del citato
	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicem-
	bre 1947 n. 1577 e successive modificazioni.

	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inol-
	tre potrà:
	- collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministra-
	zione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle
	attività da gestire congiuntamente;
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi for-
	ma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od enti,
	costituiti o costituendi, e partecipare alle loro attività
	concedendo all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fide-
	jussioni;
	- dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati i cui
	scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-
	si o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere
	tutti gli atti concludere tutte le operazioni di natura im-
	mobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L. 1/1991), com-
	merciale, industriale e finanziaria (nei limiti di cui alla
	L.197/91) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, atti-
	nenti ai medesimi.
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze
	e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività
	sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere
	attività di assunzione di partecipazione ai fini di colloca-

	mento o riservata dalla Legge a società in possesso di deter-
	minati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in
	appositi albi.
	La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito di
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezio-
	ne di attività, disciplinata da apposito regolamento per la
	raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata e-
	sclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso
	esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubbli-
	co.
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale
	nonché accettare procedure di programmazione pluriennale fina-
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi
	della Legge 31/01/1992, n.59 ed eventuali norme modificative
	ed integrative.
	La Cooperativa può operare anche con terzi.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-
	le, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme
	modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere parteci-
	pazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non
	di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

c) soci svantaggiati - la cui condizione di svantaggio deve rientrare tra quelle identificate dalla legge 381/91, nonché delle successive circolari.

Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-

stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Se il numero dei soci risulta inferiore a nove (9) la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento.

Art.6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del presente Statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-
	le, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento
	in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rappor-
	to instaurato.
	II socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci.
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-
	dono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3, del codice
	civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. II re-
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Co-
	stituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11
	del presente statuto:
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la
	compagine societaria;
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti

	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo
	inserimento nell'impresa.
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi-
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-
	zione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
	di cui all'art. 5 del presente Statuto.
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-
	l'Organo amministrativo nel libro dei soci.
	Ai soci appartenenti alla categoria speciale, per quanto non
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei
	soci cooperatori.
	Art.7 (Domanda di ammissione)
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se
	trattasi di persona fisica:
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
	nascita;
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
	zione professionale, delle specifiche competenze possedute;

	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
	e) l'espressa e separata dichiarazione d'accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.
	Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda d'ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.
	La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul li-

bro dei soci.

L'Organo amministrativo deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede d'approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art.10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione,

può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste
ai successivi articoli 39, 40 e 41, per quanto riguarda il
rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di ac-
coglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, o, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-
strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.

Art.11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del so-
cio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
chiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con
diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora
incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-
voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamen-
ti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio
volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso
la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

d) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, non adempia entro trenta (30) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

II socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione d'esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale, ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.39 e seguenti del presente Statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora lo stesso sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei (6) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del c.c..

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.13.

In caso di pluralità d'eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dal-

	l'art.7.	
	In caso d'apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di	
	uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi del-	
	l'art.13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i tre (3) anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b),	
	c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal rego-	
	lamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 c.c..	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
(1) anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno
avuto effetto.

Se entro un (1) anno dallo scioglimento del rapporto associa-
tivo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente
è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art.16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-
sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci
sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art.17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-
te nominative trasferibili, del valore di euro 10.000.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di
euro diecimila virgola virgola zero zero (euro 10.000,00).

Art.18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in
occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori
possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo
gradimento dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato

dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

II socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art.19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammon-

	tare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea
	nella delibera di emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati
	in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e
	il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale at-
	tribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del ca-
	pitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovven-
	tori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale con-
	ferito dai soci cooperatori.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del-
	l'emissione dei titoli.
	Art.20 (Recesso dei soci sovventori)
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del c.c., ai soci
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'As-
	semblea in sede di emissione delle quote a norma del preceden-
	te articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge o per Statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o per Statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volentari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art.23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre d'ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo

	provvede alla redazione del progetto di bilancio.
	II progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea
	dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dal-
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta
	(180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Ammi-
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di
	questa, nella nota integrativa al bilancio.
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-
	ne degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al
	trenta per cento (30%);
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59,
	nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti
	ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.01.92 n.
	59;
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra

i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.24 (Ristorni)

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede d'approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.25 (Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato, o nei casi in cui la legge lo prevede.

Art.26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, inviata otto (8) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove, purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

Si può procedere tuttavia a convocazione anche mediante fax, SMS, E-mail o affissione presso la sede sociale (in questo solo caso da effettuarsi almeno venti giorni prima della data fissata per la prima convocazione), purché i soci abbiano dichiarato per iscritto alla società di accettare tali metodi di convocazione ed abbiano altresì comunicato, nel caso di avviso da effettuarsi mediante fax, e-mail o SMS, l'indirizzo presso cui effettuare l'avviso di convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e

	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art.27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
	cedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferi-	
	menti;	
	3) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua ap-	
	provazione.	

	II verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente	
	punto 8 deve essere redatto da un Notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-	
	cati all'art.26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti (20) giorni dalla data del-	
	la richiesta.	
	Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art.29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art.30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di due (2) voti come appresso specificato:un voto ogni trentatremila euro (euro 33.000,00) di quota; in ogni caso, qualora la quota posseduta dalla persona giuridica sia inferiore ad euro 33.000,00, la stessa avrà diritto ad un voto, il tutto comunque nel rispetto e nei limiti dell'art5.2548 c.c..

Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente, per come disposto nell'art.2372 c.c..

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

II socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in

Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado

o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo, ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art.32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da un numero di tre (n.3) Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori mediante delibera dell'assemblea dei soci. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

II Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art.33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni - dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art.34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax,

	sms o e-mail (previa indicazione da parte degli amministratori
	dei relativi recapiti cui inviare gli avvisi) da spedirsi non
	meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza nonché con af-
	fissione nei locali della sede sociale entro i termini previ-
	sti dalla legge e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in
	modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano
	informati almeno un giorno prima della riunione.
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	Art.35 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata
	dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dal-
	l'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti co-
	stituita da Amministratori nominati dall'assemblea.
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nomina-
	to, il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,
	l'Amministratore unico o il Consiglio d'Amministrazione sono
	tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla
	sostituzione.
	Art.36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo Amministrativo, **sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, di** determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art.37 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio d'Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

II Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre (3) membri effettivi eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. II Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

II Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art.39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione d'arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o

nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica d'Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno (n.1), per le controversie di valore inferiore ad euro diecimila virgola zero zero (euro 10.000,00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda d'arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre (n.3) per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda d'arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

II lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre (3) dalla costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano al momento della costituzione le regole procedurali cui si atterranno, e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art.43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art.45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di

devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia, qualora in sede d'approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3 D.P.R.
445/2000, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE NEI TERMINI
UTILI DI REGISTRAZIONE. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI
AGRIGENTO AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO PROTOCOLLO N.45731 DEL